



Procedura di vigilanza sugli avvenimenti al Tribunale penale federale. Rapporto della Commissione amministrativa del Tribunale federale del 5 aprile 2020 (12_T2/2020)

Parere delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

del 24 giugno 2020

Onorevole Presidente del Tribunale federale,
Onorevole Vicepresidente del Tribunale federale,
Egregio Signor Giudice,

Rapporto

1 Introduzione

Già l'autunno scorso le Commissioni della gestione (CdG) avevano riscontrato notevoli problemi fra alcuni giudici del Tribunale penale federale (TPF). Esse si erano rivolte al presidente del Tribunale federale (TF), che esercita la vigilanza sui tribunali di primo grado della Confederazione, affinché il TF si occupasse di questi problemi. Il 16 ottobre 2019, in occasione di una discussione con le Sottocommissioni Tribunali/MPC, il presidente del Tribunale federale ha confermato che vi erano disaccordi fra due giudici alla Corte d'appello e che il Tribunale avrebbe cercato di risolverli entro l'inizio del 2020, nominando il terzo giudice quale presidente di camera. Aveva anche assicurato alle Sottocommissioni che, per quanto è dato sapere, la Corte plenaria funziona secondo i requisiti di legge e svolge il proprio compito secondo le aspettative.

Nel dicembre 2019 è stata inoltre resa pubblica una serie di altre critiche¹. Con lettera del 28 gennaio 2020, le CdG hanno quindi invitato il TF a chiarire, se necessario, tali rimproveri e, nell'ambito della sua funzione di vigilanza, a prendere le misure opportune per calmare la situazione.

Il rapporto di vigilanza della Commissione amministrativa del TF del 5 aprile 2020 è stato recapitato il 16 aprile 2020 alle CdG, le quali esprimono i loro ringraziamenti. Dopo che il 22 aprile 2020 le competenti Sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG hanno discusso il rapporto di vigilanza con la Commissione amministrativa del TF e con rappresentanti del TPF, le CdG formulano il seguente parere.

2 Aspetti formali

2.1 Termine, tutela della confidenzialità

Il termine impartito al TF dalle CdG per presentare il rapporto di vigilanza è stato fissato al 6 aprile 2020. Il 3 aprile 2020 è stata accordata una proroga fino al 13 aprile 2020, segnatamente per permettere la traduzione del rapporto in francese.

Il 16 aprile 2020 il segretario generale del TF ha annunciato alla segreteria delle CdG che avrebbe inviato il rapporto e il comunicato stampa nel pomeriggio; ha inoltre chiesto di confermare al TF che i membri delle Sottocommissioni Tribunali/MPC sarebbero stati informati del piano di comunicazione del TF al momento dell'invio del rapporto in vista della riunione del 22 aprile 2020 e che sarebbero stati espressamente informati dell'obbligo di mantenere il segreto in vigore fino a lunedì 20 aprile 2020 alle ore 16.00. Tale conferma era la condizione per l'invio dei documenti annunciato nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, senza la quale il TF si riserva il diritto di inviare il rapporto soltanto il lunedì successivo per posta elettronica.

¹ Articolo dell'Aargauer Zeitung del 17 dicembre 2019, «Eine Art Sittenzerfall in Bellinzona».

La Commissione amministrativa del TF ha consegnato il suo rapporto di vigilanza alle CdG con un certo ritardo, cosicché i membri delle Sottocommissioni competenti non hanno potuto disporre di tempo sufficiente per studiare il rapporto in modo approfondito.

2.2 Forma del rapporto di vigilanza e pubblicazione

Il 16 aprile 2020 la Commissione amministrativa del TF ha recapitato il suo rapporto, dal titolo «Procedura di vigilanza sugli avvenimenti al Tribunale penale federale», alle CdG in risposta alla lettera di queste ultime del 28 gennaio 2020, e l'ha pubblicato il 20 aprile 2020 con un comunicato stampa, prima ancora che le Sottocommissioni Tribunali/MPC avessero potuto discuterne con la Commissione amministrativa del TF e il TPF il 22 aprile 2020. Il rapporto non è indirizzato alle CdG e non menziona nemmeno che è stato redatto su loro richiesta. La Commissione amministrativa del TF considera il rapporto come un rapporto di vigilanza redatto sotto la propria responsabilità con una doppia funzione, essendo stato inviato anche alle CdG in risposta alla loro lettera del 28 gennaio 2020.

Conformemente alla prassi generale delle CdG, i rapporti che esse richiedono alle autorità diventano documenti di alta vigilanza. Di regola questi rapporti di vigilanza sono pubblicati soltanto dopo che sono stati trattati dalle CdG. Il Tribunale federale è invece autorizzato a pubblicare un rapporto di vigilanza redatto sotto la propria responsabilità. Nel presente caso, le CdG prendono atto della procedura della Commissione amministrativa del TF; tuttavia vorrebbero poter trattare i rapporti da loro richiesti prima che siano pubblicati.

3 Parere sulle constatazioni e sulle raccomandazioni del rapporto di vigilanza

3.1 Chiarimento di vari rimproveri

La Commissione amministrativa del TF ha indagato in modo approfondito sui vari rimproveri mossi al TPF e divenuti di dominio pubblico, svolgendo audizioni e richiedendo rapporti e documenti. Le CdG constatano che, in numerosi ambiti, il rapporto di vigilanza della Commissione amministrativa ha fornito risposte alle questioni sollevate.

Diversi interrogativi rimangono tuttavia in sospeso e continueranno a essere esaminati dalla Commissione amministrativa del TF nell'ambito della sua vigilanza (rapporto di vigilanza, n. marg. 95 n. 1 lett. d e n. marg. 98). Le CdG saranno informate dal TF sui nuovi sviluppi.

3.2 Mobbing e sessismo

Le CdG rilevano che, nell'ambito della procedura di vigilanza, la Commissione amministrativa del TF ha trattato in modo approfondito i rimproveri di mobbing nei confronti dei membri ticinesi del Tribunale. Simili rimproveri contro una minoranza linguistica in un tribunale della Confederazione devono essere presi sul serio.

Il rapporto di vigilanza afferma che vi sono due versioni diametralmente opposte, separate da una linea rappresentata esattamente dal confine linguistico (italofoni e altri), e conclude che, sulla base di fatti oggettivi tangibili, i rimproveri non reggono a un esame più approfondito (pag. 30).

In seguito il rapporto di vigilanza critica le Commissioni di vigilanza del Parlamento per aver oltrepassato le loro competenze (cfr. anche la dichiarazione ai sensi del diritto di alta vigilanza delle CdG, in allegato) e, in particolare, cita per nome diversi collaboratori italofoeni del Tribunale e usa nei loro confronti un linguaggio non degno del Tribunale federale (pag. 30 segg.). Di seguito alcuni esempi.

- Riguardo al giudice penale federale Giorgio Bomio-Giovanascini, si legge: «La percezione del giudice penale federale Bomio-Giovanascini è selettiva ed è caratterizzata da nemici immaginari. Allo stesso manca la capacità di riflessione su sé stesso e introspezione. [...] Egli stesso non è manifestamente cosciente della portata del caso Lauber che nell'estate 2019 – una eclatante grave violazione dei doveri di giudice sotto vari aspetti – ha portato conseguenze negative per la propria immagine all'interno e all'esterno del Tribunale penale federale come anche quella dell'istituzione» (pag. 32). Secondo le CdG, non si tratta soltanto di una questione stilistica. Con il suo rapporto, la Commissione amministrativa del TF rende pubblici rimproveri straordinariamente gravi, che erano già stati chiariti nell'ambito del procedimento relativo alla domanda di ricasazione del procuratore generale della Confederazione, Michael Lauber, nei confronti del giudice penale federale Giorgio Bomio-Giovanascini e respinti perché rivelatisi infondati come statuito dalla decisione di ultima istanza passata in giudicato della Corte d'appello del TPF del 3 settembre 2019².
- A proposito della giudice penale federale Claudia Solcà, si legge: «Per quanto riguarda la procedura di rielezione nel 2021, il Tribunale federale non esiterà a provvedere alla relativa comunicazione alla Commissione giudiziaria, se la giudice penale federale Solcà non comprenderà finalmente, che come giudice nella Corte d'appello è inserita in un collegio [...]» (pag. 39).

Anche se la Commissione amministrativa del TF conclude che i rimproveri di mobbing sono infondati, il rapporto di vigilanza mostra chiaramente che esistono problemi tra i singoli gruppi linguistici che pregiudicano il funzionamento e la reputazione del TPF.

Nel suo rapporto di vigilanza, la Commissione amministrativa del TF conclude inoltre che non vi sono indizi di casi di aggressione sessuale di nessun genere al

² Sentenze CA.2019.13, CA.2019.14, CA.2019.15 e CA 2019.16 della Corte d'appello del TPF del 3 settembre 2019.

Tribunale penale federale e non vi sono state molestie sessuali, né di natura fisica né di natura psicologica, in modo particolare nessun atto importuno o molestia compiuti sfruttando la superiorità gerarchica (pag. 28).

Le CdG dispongono tuttavia di foto di manifesti con membri del Tribunale che non confermano la dichiarazione della Commissione amministrativa. Affissi sulle pareti del Tribunale penale federale il 20 febbraio 2020 e mostrati il 10 giugno 2020 nell'emissione «Rundschau» della SRF, questi manifesti contenevano termini come «gambetta», «chiacchierona», «generale», «salamicuttersine» (affettatrice di salami) e «presidentslover» (amante del presidente). Per molestia sessuale s'intende qualsiasi comportamento con una connotazione sessuale che offende una determinata persona e non è desiderato dalla stessa. I termini suddetti possono essere definiti sessisti e indegni di un Tribunale penale federale. Per le CdG la conclusione della Commissione amministrativa, secondo cui non vi sono indizi di aggressione sessuale di nessun genere né di molestie sessuali fisiche o psicologiche, non è comprensibile.

Inoltre, due manifesti che raffiguravano membri ticinesi del TPF recavano l'iscrizione «Not wanted», mentre gli altri la scritta «Wanted». I manifesti erano stati apparentemente affissi da un giudice, andato nel frattempo in pensione, come scherzo di carnevale. Le CdG non capiscono perché questo incidente non sia stato menzionato nel rapporto di vigilanza della Commissione amministrativa del TF.

Secondo le CdG, i problemi tra i singoli gruppi linguistici non possono essere risolti mediante pressioni esterne. Spetta piuttosto al TPF adottare misure adeguate per migliorare l'intesa con i membri italofoeni a tutti i livelli del Tribunale.

Le CdG raccomandano al TPF di consultare uno specialista di questioni di mobbing e sessismo, affinché analizzi la situazione e consigli la direzione del Tribunale sulle ulteriori azioni da intraprendere.

Le CdG, dal canto loro, non entreranno nel merito di eventuali tentativi da parte di singoli membri del Tribunale di portare la questione dinanzi all'alta vigilanza aggirando i servizi competenti in materia di diritto del personale o diritto di vigilanza.

3.3 Violazione del diritto di essere sentiti

Il 20 aprile 2020 la Commissione amministrativa del TF ha pubblicato il proprio rapporto di vigilanza del 5 aprile 2020 senza aver dato dapprima la possibilità al TPF e alle persone menzionate per nome nel rapporto di pronunciarsi in merito. Soltanto poche ore prima della sua pubblicazione il presidente del TF, Ulrich Meyer ne ha personalmente comunicato i risultati in loco alle persone interessate.

Per quanto riguarda le procedure in materia di diritto di vigilanza, l'articolo 7 capoverso 3 del regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale (RVTF)³ ha il seguente tenore: «Il risultato dell'inchiesta fa oggetto di un rapporto; il Tribunale interessa-

³ Regolamento del Tribunale federale dell'11 settembre 2006 concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti (RS 173.110.132)

to e, se si dà il caso, le persone interessate possono prendere posizione in merito a tale rapporto».

Nell'ambito dell'audizione del 22 aprile 2020 da parte delle Sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG, il presidente del TF ha spiegato che l'articolo in questione non significa che il diritto di essere sentiti debba essere garantito alle persone interessate *prima* della presentazione del rapporto. A suo avviso, chiunque si senta coinvolto ha la possibilità di esprimersi nella fase di attuazione delle raccomandazioni. Non era necessario garantire il diritto di essere sentiti, in quanto il rapporto si limitava soltanto a formulare raccomandazioni ed era privo di conseguenze giuridiche.

Per giustificare il fatto che la Commissione amministrativa del TF non aveva dato alle persone interessate la possibilità di esprimersi prima della pubblicazione del rapporto, il presidente del TF ha fatto notare che nel momento in cui il rapporto era disponibile presso il TPF, secondo le esperienze fatte doveva anche essere pubblicato, perché, a suo avviso, quando qualcosa giunge al TPF, il giorno successivo appare nei media. Per questa ragione non era possibile agire diversamente.

Le CdG sono pienamente convinte che pubblicare il rapporto di vigilanza senza aver prima dato alle persone interessate la possibilità di esprimersi non è compatibile con il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 29 della Costituzione federale⁴. Per le CdG, in qualità di autorità di alta vigilanza, è ovvio che i rapporti d'inchiesta devono essere consegnati alle autorità e alle persone interessate per consultazione prima della pubblicazione (art. 157 della legge sul Parlamento, LParl⁵). Le CdG non possono quindi condividere l'interpretazione dell'articolo 7 capoverso 3 RVTF fatta dalla Commissione amministrativa del TF.

Inoltre, le CdG constatano regolarmente che le autorità devono convivere con il rischio che informazioni (ancora) confidenziali siano rese pubbliche, soprattutto quando si tratta di informazioni «scottanti». Ciò non significa affatto che si voglia minimizzare la gravità delle indiscrezioni. Tuttavia, questo problema non dà diritto alle autorità di disattendere principi giuridici elementari, come il diritto di essere sentiti.

La violazione del diritto di essere sentiti è particolarmente grave nel caso della segretaria generale del TPF, poiché il rapporto di vigilanza ne ha raccomandato il licenziamento (misura n°7). Inoltre, la segretaria generale risulta penalizzata perché non può contestare l'azione della Commissione amministrativa del TF nell'ambito di una procedura di diritto del personale, in quanto non esiste un rimedio giuridico contro le procedure di vigilanza svolte dal TF.

3.4 Autonomia organizzativa del TPF

Le CdG ritengono inoltre problematico il fatto che, pubblicando la misura numero 7, la Commissione amministrativa del TF abbia esercitato direttamente pressioni sul

⁴ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)

⁵ Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (RS 171.10)

CdG decideranno a tempo debito l'ulteriore procedura da seguire in questo ambito e ne informeranno il TF.

Le CdG invitano il TF a presentare loro, entro il 30 ottobre 2020, un rapporto scritto su eventuali pareri del TPF o di persone direttamente interessate, sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione amministrativa del TF da parte del TPF, sui punti in sospeso secondo i numeri marginali 95 numero 1 lettera d e 98 del rapporto di vigilanza – che la Commissione amministrativa del TF esaminerà con il TPF in occasione della seduta di vigilanza del 21 settembre 2020 – nonché sulle misure adottate dal TPF per risolvere le eventuali tensioni tra i membri italofoeni e gli altri membri del Tribunale e sulle misure in materia di sessismo.

Il presente parere è stato sottoposto al TF e al TPF per consultazione. In seguito a un'indiscrezione, l'emissione «Rundschau» della SRF ha avuto accesso a una versione preliminare del parere, cosa di cui le CdG si rammaricano vivamente. Il 24 giugno 2020 le CdG hanno inoltre sentito il presidente del Tribunale federale in merito al parere, prima di adottarlo e di autorizzarne la pubblicazione.

Vogliate gradire, onorevole Presidente del Tribunale federale, onorevole Vicepresidente del Tribunale federale, egregio Signor Giudice, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 giugno 2020

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali:

Il presidente della CdG-N,
Erich von Siebenthal, consigliere nazionale

La presidente della CdG-S,
Maya Graf, consigliera agli Stati

La presidente della Sottocommissione
Tribunali/MPC del Consiglio nazionale,
Manuela Weichelt-Picard, consigliera nazionale

Il presidente della Sottocommissione
Tribunali/MPC del Consiglio degli Stati,
Hans Stöckli, presidente del Consiglio degli Stati

La segretaria delle Commissioni della gestione,
Beatrice Meli Andres

La segretaria delle Sottocommissioni
Tribunali/MPC,
Irene Moser

Abbreviazioni

art.	articolo
CdG	Commissioni della gestione delle Camere federali
CdG-N	Commissione della gestione del Consiglio nazionale
CdG-S	Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
cpv.	capoverso
FF	Foglio federale
lett.	lettera
LOAP	Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali; RS 173.71)
LParl	Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10)
LTF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)
n. marg.	numero marginale
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
n.	numero
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RVTF	Regolamento del Tribunale federale dell'11 settembre 2006 concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti (Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale; RS 173.110.132)
seg./segg.	seguito/seguiti
SRF	Schweizer Radio und Fernsehen
TF	Tribunale federale
TPF	Tribunale penale federale



**Diritti d'informazione
delle Commissioni della gestione
del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati**

Allegato

**con riferimento al rapporto di vigilanza della
Commissione amministrativa del Tribunale federale del 5 aprile 2020
(12T_2/2020) sugli avvenimenti al Tribunale penale federale**

**Dichiarazione delle Commissioni della gestione ai sensi del diritto
di alta vigilanza**

del 24 giugno 2020

Onorevole Presidente del Tribunale federale,
Egredi Giudici del Tribunale federale,

Rapporto

1 Situazione iniziale

- 1 Il 6 gennaio 2020 la Commissione amministrativa del Tribunale federale (CA-TF) ha avviato una procedura ai sensi del diritto di alta vigilanza riguardante gli avvenimenti accaduti in seno al Tribunale penale federale (TPF). Il 5 aprile 2020 la CA ha concluso la procedura con un rapporto di vigilanza¹, che ha inviato il 16 aprile 2020 alle Commissioni della gestione (CdG) e in seguito pubblicato il 20 aprile 2020 con un comunicato stampa.
- 2 Nel suo rapporto di vigilanza la CA-TF ha interpretato *in extenso* i diritti d'informazione delle Commissioni parlamentari di vigilanza secondo la legge sul Parlamento. L'impostazione giuridica della CA-TF contraddice in numerosi punti l'interpretazione costante e la prassi pluriennale delle CdG. Questa discrepanza ha indotto le CdG a formulare la rettifica di seguito.

2 Costatazioni

2.1 Costatazioni in merito ai diritti d'informazione delle CdG in generale

- 3 L'estensione e le competenze dell'alta vigilanza parlamentare sono rette dagli articoli 26, 27, 50 e 52 della legge sul Parlamento (LParl)². I diritti d'informazione delle Commissioni di vigilanza sono disciplinati negli articoli 153 e 156–158 LParl e, secondo l'articolo 162 capoverso 1 lettera c LParl, si applicano per analogia ai tribunali della Confederazione.
- 4 In una dichiarazione ai sensi del diritto di alta vigilanza del 24 giugno 2008³, la CdG del Consiglio nazionale (CdG-N) ha riassunto le basi legali e la prassi dell'alta vigilanza delle CdG. A questo proposito, sulla base di due perizie giuridiche da essa commissionate⁴, ha rilevato fra l'altro due punti, che nel presente contesto si rivelano importanti:

¹ Procedura di vigilanza sugli avvenimenti al Tribunale penale federale – Rapporto del 5 aprile 2020 (12_T2/2020; pagina web del TF).

² Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (RS 171.10).

³ Constat en matière de haute surveillance concernant le droit à l'information de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) en rapport avec l'arrêt rendu le 18 décembre 2007 par la 1^{ère} Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (AU.2007.1 A) (pagina web CdG > Documenti di riferimento) (soltanto in ted. e franc.).

⁴ Droit à l'information des Commissions de gestion des Chambres fédérales dans le cadre d'une poursuite pénale du point de vue constitutionnel. Perizia giuridica del prof. Giovanni Biaggini del 5 giugno 2008 (soltanto in ted. e franc.); Le droit à l'information des commissions de gestion de l'Assemblée fédérale en matière de poursuite pénale analysé sous l'angle de la procédure pénale. Perizia giuridica del dott. Niklaus Oberholzer del 5 giugno 2008 (soltanto in ted. e franc.).

- 5 «Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. [...]» (art. 153 cpv. 1 LParl).
- 6 Le CdG decidono autonomamente in merito all'oggetto delle loro indagini nonché alla necessità, all'idoneità e all'opportunità delle informazioni o della documentazione da esse richiesta.
- 7 Nell'esercizio dei diritti d'informazione nell'ambito del perseguimento penale e della giustizia, le CdG procedono a una ponderazione fra gli interessi dell'alta vigilanza e gli interessi al mantenimento del segreto, protetti dal profilo costituzionale. [...] Qualora siano coinvolte autorità giudiziarie, la CdG deve in particolare tutelare l'indipendenza dei giudici. Le CdG procedono in ogni singolo caso a questa ponderazione degli interessi, considerando in tale contesto le circostanze concrete, l'oggetto e lo scopo dell'indagine nonché il genere d'informazione.
- 8 Le CdG hanno un particolare obbligo di diligenza nell'informare l'opinione pubblica sulle loro constatazioni e sui risultati dell'inchiesta nell'ambito del perseguimento penale e della giustizia. Esse devono tener conto dei beni giuridici interessati in questo ambito e del carattere particolarmente sensibile delle informazioni. Questo obbligo di diligenza non limita tuttavia i diritti legali d'informazione delle CdG.
- 9 Il segreto d'ufficio non ostacola i diritti d'informazione e di consultazione delle CdG. Le persone al servizio della Confederazione che forniscono informazioni alle CdG o concedono loro di consultare determinati documenti non necessitano né di una liberazione dal segreto d'ufficio né di un'abilitazione o un'autorizzazione del loro superiore gerarchico. Esse non violano il segreto d'ufficio nemmeno se forniscono o consegnano alle CdG di loro iniziativa informazioni pertinenti ai fini dell'alta vigilanza.

2.2 **Constatazioni relative ai diritti d'informazione delle CdG con riferimento al rapporto di vigilanza della Commissione amministrativa del Tribunale federale del 5 aprile 2020 (12T_2/2020)**

2.2.1 **Carattere non vincolante dell'interpretazione del diritto parlamentare da parte della CA-TF**

- 10 Innanzitutto occorre precisare che l'interpretazione della legge sul Parlamento per quanto riguarda i diritti d'informazione delle Commissioni di vigilanza non sottostà a esame da parte di un organo giudiziario. Sono le stesse Commissioni di vigilanza a decidere definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione (art. 153 cpv. 6 primo periodo LParl). In questo modo è concretizzata la norma costituzionale che attribuisce all'Assemblea federa-

le il potere supremo nella Confederazione (art. 148 cpv. 1 Cost.⁵) come pure l'alta vigilanza sui tribunali federali (art. 169 cpv. 1 Cost.).

- 11 Nel presente caso è sconcertante che il Tribunale federale interpreti il diritto parlamentare nell'ambito di un rapporto di vigilanza pubblicato, quindi non nell'esercizio della sua funzione giurisprudenziale. Si dà pertanto l'impressione alle autorità e all'opinione pubblica che si tratta di giurisprudenza emanata dalla massima istanza giudiziaria, ciò che non è il caso. Di conseguenza, il parere giuridico della CA-TF relativo ai diritti d'informazione delle CdG, illustrato nel rapporto di vigilanza, non è vincolante né per le CdG né per nessun'altra autorità; le CdG decidono autonomamente e definitivamente sull'esistenza, sull'entità e sull'esercizio dei loro diritti d'informazione.

2.2.2 Restrizione anticostituzionale dell'oggetto dell'alta vigilanza nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria

- 12 A pagina 9 e seguenti la CA-TF cita dapprima i diritti d'informazione generali delle commissioni parlamentari (art. 150 LParl) nonché i particolari diritti d'informazione delle Commissioni di vigilanza (art. 153 LParl) e prosegue (n. marg. 22, pag. 11):
- 13 «Questi diritti di informazione e di ispezione delle commissioni parlamentari di vigilanza sono applicabili *mutatis mutandis* anche al rapporto con i tribunali della Confederazione. Tali diritti non autorizzano per contro né le Commissioni della gestione né le Commissioni delle finanze, ad intromettersi nella conduzione operativa del Tribunale penale federale, cosa che significherebbe una manifesta violazione dell'art. 60 cpv. 1 LOAP⁶ (principio dell'autonomia amministrativa del tribunale). *A fortiori* non possono essere oggetto dell'autorità dell'alta vigilanza parlamentare *questioni giurisprudenziali*, di cui fanno parte in maniera indiscussa la *composizione dei collegi giudicanti* da parte della presidenza della Corte (art. 15 ROTPF⁷) e l'*attribuzione (anche in via di supplenza) dei cancellieri alle Corti* (art. 54 cpv. 4 lett. c in fine LOAP).»
- 14 L'articolo 60 capoverso 1 LOAP recita unicamente: «Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa». Questa autonomia amministrativa sancita nella legge non si distingue in linea di massima in nessun modo dall'autonomia che, ad esempio, è attribuita al Consiglio federale per la sua amministrazione. Bisognerebbe chiedersi quindi quale tipo di ingerenza da parte dell'alta vigilanza parlamentare si tradurrebbe in un'ingerenza inammissibile nell'autonomia amministrativa di un'organizzazione. Questo limite non risulta dalle norme in materia di autonomia amministrativa delle unità amministrative o delle organizzazioni giudiziarie, bensì dall'articolo 26 ca-

⁵ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁶ Legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RS 173.71).

⁷ Regolamento sull'organizzazione del TPF del 31 agosto 2010 (RS 173.713.161).

povero 4 LParl: «L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione.»

- 15 Nella legge non vi sono norme che menzionano una «conduzione operativa», nella quale il Parlamento non potrebbe ingerire nell'ambito della sua alta vigilanza. Il solo e unico limite all'alta vigilanza è dato dal fatto che essa non può modificare o abrogare decisioni amministrative di qualsivoglia unità amministrativa, e quindi nemmeno le decisioni di un'organizzazione giudiziaria. Ne deriva anche, secondo la dottrina, che l'influsso diretto dell'alta vigilanza su una decisione di un'autorità è inammissibile. La legge fa un ulteriore passo avanti in riferimento alla giurisprudenza dei tribunali affermando che il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione è escluso.
- 16 Questioni inerenti alla costituzione dei collegi giudicanti o all'attribuzione dei cancellieri alle corti possono essere benissimo oggetto dell'alta vigilanza parlamentare, sempre che si tratti del corretto andamento degli affari e di questioni riguardanti l'amministrazione della giustizia⁸, e l'alta vigilanza non miri a riesaminare singoli casi concreti della giurisprudenza o a influenzare direttamente decisioni specifiche dell'organizzazione giudiziaria. Alle CdG non è nemmeno vietato di formulare raccomandazioni generali in questi settori (art. 158 LParl).

2.2.3 **Interpretazione contraria alla legge della gerarchia di competenze riguardante la vigilanza e l'alta vigilanza sui tribunali**

- 17 Nel suo rapporto di vigilanza (n. marg. 81, pag. 30), la CA-TF propugna una gerarchia di competenze secondo la quale «sempre e in tutti i casi» la soluzione dei problemi interni spetta soltanto in terzo luogo al Parlamento, «il quale in una tale situazione di conflitto deve esercitare il suo ruolo, fondandosi su *rapporti ufficiali del Tribunale penale federale o del Tribunale federale* indirizzati alle rispettive competenti commissioni» (evidenziazioni da parte del Tribunale federale). Anche in un simile caso il ruolo delle commissioni di vigilanza coinvolte rimane limitato all'alta vigilanza. «Nella seduta del 9 ottobre 2019, in seguito alla seduta informativa del 30 settembre 2019 al Tribunale penale federale delle Commissioni delle finanze, sottocommissioni 1 (B+G/EFD), con la presenza delle Commissioni delle gestioni (Presidenze delle sottocommissioni Tribunali/MPC) e del Tribunale federale, per esempio sono stati tematizzati l'aiuto temporaneo dei cancellieri o la posizione della segretaria generale. Tali aspetti toccano direttamente la giurisprudenza (costituzione dei collegi giudicanti, aiuto temporaneo) e la conduzione operativa del Tribunale nel quadro dell'autonomia amministrativa

⁸ Cfr. Thomas Sägeser, in: *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung*, Kommentar zum Parlamentsgesetz, 2014, n. marg. 57 ad art. 26 LParl.

garantita dalla legge. Essi non possono essere oggetto dell'Alta vigilanza parlamentare, salvo nel caso in cui siano accertati comportamenti illegali, cosa che chiaramente non è realizzata nella fattispecie».

- 18 Questa interpretazione del diritto parlamentare contraddice manifestamente la dottrina giuridica e la prassi pluriennale delle CdG. Va inoltre rilevato che la pubblicazione, da parte di membri di autorità che hanno partecipato alla seduta, di affermazioni su oggetti da deliberare tratte dal verbale di una commissione di vigilanza può costituire una violazione del segreto d'ufficio. Le commissioni di alta vigilanza possono richiedere in ogni momento informazioni su questioni riguardanti l'organizzazione interna dei tribunali, problemi interni ecc. o interrogare su questi temi persone al servizio della Confederazione. I membri delle commissioni possono esprimere la loro opinione in seno alla commissione, anche se tali opinioni riguardano l'impiego di cancellieri del tribunale sul piano organizzativo. Non si tratta di ingerenza nella giurisprudenza ai sensi del citato articolo 26 capoverso 4 LParl (è escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione). La CA-TF precisa inoltre a ragione che eventuali «comportamenti illegali» potrebbero essere oggetto dell'alta vigilanza. Tuttavia, quest'ultima non potrebbe constatare nessun comportamento illegale in affari inerenti all'organizzazione giudiziaria, se non potesse raccogliere informazioni in merito a simili questioni.
- 19 La CA-TF ha ragione nel senso che l'alta vigilanza deve tener conto e rispettare le competenze attribuite gerarchicamente. Ciò è anche conforme alla prassi costante delle CdG. Per questa ragione le CdG hanno chiesto nel presente caso al TF di chiarire, nell'ambito della sua vigilanza, i rimproveri riguardanti problemi interni al Tribunale penale federale. Ciò non significa tuttavia che in alcuni casi l'alta vigilanza non debba poter chiarire fatti fino nei minimi dettagli (p. es. in caso di avvenimenti di ampia portata o grande interesse pubblico), e questo da sé o con l'aiuto di esperti e non seguendo la via gerarchica. Al Tribunale federale va ricordato che, conformemente al mandato legale attribuitole, l'alta vigilanza è autorizzata, se necessario, a non fermarsi dinanzi all'organizzazione delle autorità giudicanti⁹.

2.2.4 Le informazioni rilasciate alle commissioni di vigilanza non violano il segreto d'ufficio

- 20 Inoltre, la constatazione del Tribunale federale secondo la quale il fatto di «adire direttamente parlamentari o membri delle commissioni con la trasmissione di informazioni e documenti provenienti dal Tribunale tramite singoli giudici lede il segreto d'ufficio» (n. marg. 81, pag. 31 più sopra) non è conforme alla legge. L'articolo 153 capoverso 1 LParl recita che le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte

⁹ Inchiesta su particolari avvenimenti accaduti in seno al Tribunale federale. Rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 6 ottobre 2003, FF 2004 4999.

le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Sulla base di questi estesi diritti d'informazione in linea di massima non è affatto possibile commettere una violazione del segreto d'ufficio trasmettendo un'informazione alle Commissioni di vigilanza (CdG e CdF) (cfr. anche la perizia Oberholzer alle CdG¹⁰ del 5 giugno 2008, pag. 4, n. 1.4).

- 21 Il Tribunale federale ha invece ragione quando afferma che i membri delle autorità federali sono tenuti in linea di massima a rispettare la gerarchia prevista dalla legge in materia di vigilanza e ogni livello gerarchico deve dapprima risolvere da sé i propri problemi, prima di passare all'istanza superiore. Qualora le persone al servizio della Confederazione o le autorità non si attengano a questo principio amministrativo e adiscano senza necessità le CdG, queste ultime non entrano nel merito della richiesta e rimandano il richiedente al livello gerarchico competente.

Vogliate gradire, onorevole Presidente del Tribunale federale, egregi Giudici, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 giugno 2020

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali:

Il presidente della CdG-N,
Erich von Siebenthal, consigliere nazionale

La presidente della CdG-S,
Maya Graf, consigliera agli Stati

La presidente della Sottocommissione
Tribunali/MPC-N,
Manuela Weichelt-Picard, consigliera nazionale

Il presidente della Sottocommissione
Tribunali/MPC-S,
Hans Stöckli, presidente del Consiglio degli Stati

La segretaria delle Commissioni della gestione,
Beatrice Meli Andres

La segretaria delle Sottocommissioni
Tribunali/MPC,
Irene Moser

¹⁰ Le droit à l'information des commissions de gestion de l'Assemblée fédérale en matière de poursuite pénale analysé sous l'angle de la procédure pénale. Perizia giuridica del dott. Niklaus Oberholzer del 5 giugno 2008 (soltanto in ted. e franc.).

Elenco delle abbreviazioni

art.	articolo
B+G/EFD	Autorità e tribunali/Dipartimento federale delle finanze
CA-TF	Commissione amministrativa del Tribunale federale
CdF	Commissioni delle finanze delle Camere federali
CdG	Commissioni della gestione delle Camere federali
CdG-N	Commissione della gestione del Consiglio nazionale
CdG-S	Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
cfr.	confronta
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
cpv.	capoverso
FF	Foglio federale
lett.	lettera
LOAP	Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP; RS 173.71)
LParl	Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10)
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
n.	numero
n. marg.	numero marginale
ROTPF	Regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
segg.	seguenti
TF	Tribunale federale
TPF	Tribunale penale federale